

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
N. 61 DEL 26/08/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI E DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESISTENTI RELATIVI A EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE
- CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - CUP E79J21003080005
- CIG 8882528DFA - IMPEGNO DI SPESA.

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				
8882528DFA	2021	353	01052	202	20401	20401	4	158.385,09
8882528DFA	2021	354	01052	202	20401	20401	4	30,00

Arnad, li 26/08/2021

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 30/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI E DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESISTENTI RELATIVI A EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CONTRIBUTO EROGATO CON D.M. DEL 11.11.2020 - CUP E79J21003080005 - CIG 8882528DFA - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/03/2021 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 05/03/2021, con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/06/2021, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23/06/2021, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e della Performance triennio 2021/2023";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 18/05/2021, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 18/05/2021, con il quale è stata confermata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione ed innovazione digitale ed in particolare l'art. 1*) convertito con modificazioni in legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*", per gli articoli ancora in vigore;
- le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs.n. 50/2016 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- IL D.M. 49/2018 recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzioni*";
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "*Testo unico sulla sicurezza*";
- la L.R. 06.04.1998 n. 11 "*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*";

- la L.R. 02.07.2004 n. 11 “*Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1988 n. 11*”;
- il vigente P.R.G.C. e il P.T.P.;
- la L.R. 6/2014 del 5 agosto 2014 “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell’08.05.2015 recante “*Elencazione, ai sensi dell’art. 2, della L.R. 6/2014, delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all’art. 6, comma 1, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale*”;
- le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006 ed in particolare l’art. 186 commi 1 e 4 nei quali viene stabilito che il rispetto dei limiti minimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali;
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 “*Interventi regionali in materia di finanza locale*” e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 17 del 17.05.2021, con la quale è stato nominato il Geom. LONGIS Piera – funzionario tecnico – cat. D quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all’esecuzione dei lavori relativi all’efficientamento di impianti di climatizzazione invernale esistenti e di sostituzione di serramenti esistenti relativi a edifici di proprietà comunale. - Contributo erogato dal Ministero dell’interno con decreto del 11.11.2020, come modificato dall’art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha assunto le funzioni attribuite dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26.10.2016, in forza della determinazione del segretario comunale sopra richiamata;

DATO ATTO che alla seguente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d’investimento pubblico **CUP E79J21003080005** e Codice identificativo di gara **CIG: 8882528DFA**;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori disposizioni normative:

- l’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha stabilito che, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con decreto del Ministero dell’interno siano assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile,
 nel limite complessivo di 500 milioni di euro, il cui importo è diversificato in base a fasce demografiche prestabilite, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
- i decreti del Capo dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell’Interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2021, con i quali si sono quantificati gli importi assegnati a ciascun comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo rispettivamente per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
- il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, la quale all’art 47, comma 1, lettera a) ha introdotto all’art. 1 della L. 160/2019 il comma 29-bis, prevedendo che le risorse assegnate ai Comuni per l’anno 2021, ai sensi del citato comma 29 dell’articolo 1 della L. 160/2019, sono incrementate e attribuite ai Comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’Interno;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020, come modificato dall’art. 47 comma 1 del D.L. 104/2020 per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento

energetico e sviluppo territoriale sostenibile con il quale sono stati attribuiti i contributi aggiuntivi per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 29-bis, della l. 160/2019, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A a G al citato decreto in data 30 gennaio 2020, stabilendo altresì che tali risorse possono essere utilizzate per nuove opere o per ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29 del medesimo articolo 1;

- l'articolo 1, comma 3 del sopra indicato decreto dispone che il comune beneficiario del contributo è **tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021** sia nel caso di nuova opera sia nel caso di ampliamento di opere già previste e finanziate;
- nelle Tabelle allegate A e B del sopracitato Decreto sono riportati in dettaglio gli importi spettanti a ciascun Comune per ogni annualità, dai quali si evince che ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato, per l'anno 2021, un contributo complessivo di importo pari ad euro 100.000,00;

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché l'art. 1, comma 29bis della legge 160/2019, introdotto dall'art. 47, c. 1, lett. a) del D.L. 14/08/2020, n. 104 ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione comunale tenuto conto della misura assegnata al Comune di Arnad per l'anno 2021, pari a 100.000,00 €, a seguito di specifica valutazione sui possibili investimenti da attuare, a seguito di confronto con la Giunta Comunale e l'Ufficio tecnico, ha stabilito di procedere con la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico dell'edificio polivalente, mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e dell'edificio municipale, mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e dei serramenti ormai obsoleti;
- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05 marzo 2021, l'Amministrazione comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, stanziando per l'esercizio 2021 la somma di € 200.000,00 per il finanziamento degli interventi di efficientamento programmati, di cui € 100.000,00 finanziati da contributo statale;
- con propria determinazione n. 42 del 06.07.2021, al fine di dare attuazione alla programmazione approvata dal Consiglio comunale, si dava avvio alle procedure per l'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, per le attività connesse alla realizzazione delle opere relative all'investimento nel campo dell'efficientamento energetico, mediante consultazione di mercato, rivolta a cinque Operatori economici, ricorrendo alle procedure semplificate di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- l'Amministrazione comunale considerata la natura e la semplicità delle opere da realizzare riconducibili per caratteristiche ad un intervento di manutenzione straordinaria, ha ritenuto di poter omettere i primi due livelli di progettazione, in applicazione dei disposti di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
- con propria Determinazione n. 45 del 14.07.2021, veniva approvata, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione del servizio per l'espletamento delle attività connesse alla *"Progettazione in un unico livello - fase esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, collaudo amministrativo (CRE), per l'esecuzione dei lavori relativi all'efficientamento di impianti di climatizzazione invernale esistenti e di sostituzione di serramenti esistenti relativi a edifici di proprietà comunale - contributo erogato con D.M. del 11.11.2020"* all'Operatore economico **Società di ingegneria Pastoret Engineering & Consulting S.r.l.** con sede legale in Regione Borgnalle, 10L – 11100 AOSTA (AO) P.I.V.A. C.F. 01113260077, alle condizioni di cui ai documenti di gara e per un importo netto contrattuale di € **16.151,40** (€ 16.200,00 – ribasso 0.300% (pari ad € 48,60) = € 16.151,40 + CNPAIPA 4% € 646,06 + IVA 22% € 3.695,44) così per complessivi € **20.492,90**;
- con disciplinare d'incarico per prestazione di servizi sottoscritto per accettazione dalla **Società di ingegneria Pastoret Engineering & Consulting S.r.l.** con sede legale in Regione Borgnalle, 10L – 11100 AOSTA (AO) P.I.V.A. C.F. 01113260077, rappresentata dal Dott. Ing. MASCOTTO Roberto in data 20.07.2021, assunto al ns. prot. n. 3988 si regolarizzava l'incarico;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 25.08.2021 con la quale:

- veniva approvata la progettazione in un unico livello - fase esecutiva, relativa all'efficientamento di impianti di climatizzazione invernale esistenti e di sostituzione di serramenti esistenti relativi a edifici di proprietà comunale - contributo erogato con D.M. del 11.11.2020, redatta dalla **Società di ingegneria Pastoret Engineering & Consulting S.r.l.** con sede legale in Regione Borgnalle, 10L – 11100 AOSTA (AO) P.I.V.A. C.F. 01113260077, rappresentata dal Dott. Ing. MASCOTTO Roberto;
- si dava atto che l'importo complessivo di investimento ammonta a € **178.969,64**, come risulta dal quadro economico redatto dal professionista incaricato, **Società di ingegneria Pastoret Engineering & Consulting S.r.l.**, rappresentata dal Dott. Ing. MASCOTTO Roberto sopra richiamata, di cui € **100.000,00** mediante finanziamento di cui di cui ai Decreti attuativi del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020 e del Ministero dell'interno in data 11 novembre 2020, in attuazione di quanto disposto dal di cui all'articolo 30, commi 29 e 29-bis, della l. 160/2019, ed € **78.969,64** finanziati con risorse proprie dell'Ente;
- si dava atto che l'importo complessivo dei lavori (esclusa IVA) ammonta ad € 120.972,39 di cui € 4.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, € 2.250,00 per oneri di discarica e € 4.747,80 per opere in economia, non soggetti a ribasso;
- si dava atto che per l'esecuzione dell'intervento risulta adeguato stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 – esercizio 2021, come segue: Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/4**;
- si dava atto che, per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la presente deliberazione di approvazione del progetto in un unico livello – esecutivo di cui al punto 1., ha i medesimi effetti della concessione edilizia (ora permesso di costruire);
- si dava atto che le opere approvate non sono già finanziate integralmente da altri soggetti e che sono aggiuntive rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- si demandava all'ufficio unico tecnico l'indizione della procedura e di tutti gli adempimenti connessi alla successiva esecuzione, ed in particolare:
 - a) il Comune è tenuto ad avviare le opere entro il 15 settembre 2021, a pena di decadenza.
 - b) il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 della L. 160/2019 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti di legge di bilancio 2020.
 - c) i Comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
 - d) per i comuni della Valle d'Aosta i contributi sono erogati per il tramite della Regione.

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla progettazione, dal quale si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara	Euro	120.972,39
di cui: Importo dei lavori (soggetto ribasso)	Euro	109.574,59
Importo oneri della sicurezza (non ribassabile)	Euro	4.400,00
Importo oneri di discarica (non ribassabile)	Euro	2.250,00
Importo lavori in economia (non ribassabile)	Euro	4.747,00
Durata dei lavori	124 giorni naturali e consecutivi	
Categoria prevalente	OG 1 Edifici civili e industriali oppure possesso dei requisiti art. 90 del D.p.r. 207/2010 (lavori al di sotto dei 150.000 Euro).	
Categoria scorporabile	OS28 Impianti termici e di condizionamento oppure possesso dei requisiti art. 90 del D.p.r. 207/2010 (lavori al di sotto dei 150.000 Euro).	
Il costo del personale, stimato pari a circa il 10%, risulta di € 10.156,59 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia prevista ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.		

DATO ATTO che risulta quindi necessario procedere con l'indizione della gara e che in relazione all'importo a base di gara di € 120.972,39 (Iva esclusa) previsto per l'esecuzione dei lavori in argomento, trovano applicazione i disposti di cui alla parte II – “Contratti di appalto per lavori servizi e forniture” di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare i seguenti articoli:
 - art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” nella parte relativa agli adempimenti da adottare prima dell'avvio delle procedure di affidamento;
 - art. 36 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 che recita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) ...omissis...;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” che testualmente recita:
 - comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”
 - comma 2: “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.”
 - comma 3: “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.”
 - comma 4: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 a al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della

legge 7 aprile 2014, n. 56.”;

RICHIAMATA la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta*”, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015, n. 16, dalla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, in particolare:

- l’articolo 13 “*Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA*”:
 - ✓ ai commi 1 e 3 istituisce, presso l’assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta, denominata SUA VdA, con natura giuridica di centrale unica di committenza così come definita all’articolo 3, comma 34, del citato d.lgs. 163/2006 - leggasi ora articolo 3, comma 1, lett. i) e l) del d. lgs. 50/2016 - per l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
 - ✓ al comma 2, precisa che la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative, sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA, fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedurali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell’intervento;
 - ✓ al comma 6, dispone che i rapporti tra SUA VdA e l’ente aderente siano regolati da convenzioni, anche sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato dalla Giunta Regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:
 - l’ambito di operatività della SUA VdA, da determinare anche con riguardo agli importi a base d’asta delle procedure di gara;
 - le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;
- l’articolo 12 “*Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni*”:
 - ✓ il comma 4 prevede “*Dagli obblighi di cui all’articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”*;
 - ✓ il comma 6 “*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente, quanto all’acquisizione di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.*”;

RICHIAMATA la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*”, come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2021, n. 6, ed in particolare:

- l’art. 13 “*Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte della Regione e degli enti locali per l’affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria. Modificazione alla [legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13](#)”*”, commi 1, 2, 3 e 4, che testualmente recitano:
 1. *Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).*
 2. *Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell’elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli*

operatori economici da consultare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della [l.r. 13/2014](#), la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell'ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.

3. *Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.*
 4. *Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 2 e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 3 sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della [l.r. 13/2014](#).*
- *l'art. 14 “Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture”, commi 1 e 2, che testualmente recitano:*
1. *Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani, dall'articolo 12, comma 2, della [l.r. 13/2014](#), fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).*
 2. *Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.*

DATO ATTO che la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) hanno sottoscritto digitalmente la convenzione disciplinante le funzioni della Stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d'Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

RICHIAMATO il Decreto legge 18 aprile 2019, n° 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n° 55 recante: “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, il quale prevede al capo I, art. 1, comma 1, che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2020, alcune norme del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n° 50/2016, tra cui, per i Comuni non capoluogo di provincia, l'art. 37, comma 4, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

APPURATO CHE, in relazione all'importo complessivo dei lavori, risultano quindi applicabili, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori, le seguenti disposizioni, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 36, comma 2, lett. b), che testualmente recita:

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a)omissis....;*
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- c)omissis....;*
- *art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” che testualmente recita:*
 - *al comma 10: Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*
- a)omissis....;*
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'[articolo 54](#), nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'[articolo 55](#), nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#).*
- *al comma 14: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;*
- *art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede:*
 - *al comma 5: “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara”;*

VISTO altresì il seguente art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.*
- 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo*

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a. *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);*
- b. *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*
3. *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.*
4. *Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.*

RITENUTO quindi conveniente per l'Amministrazione, procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si trattasi mediante consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

RITENUTO di individuare, al fine del possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione SOA nelle categoria prevalente OG1 "edifici civili e industriali" e SOA nella categoria scorporabile OS28 "Impianti termini e di condizionamento", ai sensi dell'art. 84, comma 1 del sopra richiamato D.Lgs.;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del sopracitato D.Lgs. 50/2016 - approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare, quanto disposto nella sezione relativa all'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici;

DATO ATTO che il Comune non ha costituito uno specifico elenco di operatori economici suddivisi per tipologia di lavoro e classe di importo a cui attingere per l'espletamento dell'indagine di mercato;

TENUTO CONTO che per la tipologia e l'entità del lavoro, caratterizzato da particolare semplicità di esecuzione e da un importo contenuto entro la soglia di riferimento (*l'importo complessivo dei lavori è inferiore ad € 150.000,00*) risulta opportuno, sia nel rispetto dei principi di economicità (*con l'uso ottimale delle risorse da impiegare*) e di efficacia (*al fine di raggiungere l'interesse pubblico nei termini previsti ed essenziali*) oltre che di buon andamento e proporzionalità, pur operando nell'ambito di un contratto sottosoglia e di importo inferiore a Euro 150.000 per il quale si sarebbe potuto operare mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, avviare una consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, con un congruo numero di operatori economici di capacità tecniche stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;

RITENUTO altresì:

- in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9bis di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- di procedere all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

RITENUTO di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori sopraindicati, in applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

APPURATO che, per effetto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, deve essere adottata, dal responsabile del procedimento di spesa, apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del D.Lgs. 50/2016:

- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo, dovranno essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;
- la presente procedura di gara sarà svolta mediante l'utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 1121 del 29 dicembre 2020 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020*" avente ed in particolare l'art. 2 "Entità della contribuzione" che prevede, quale quota per la stazione appaltante per la fascia di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, la somma di euro 30,00 da versare all'Autorità per ogni gara che viene indetta;

RITENUTO, quindi, di registrare fin d'ora impegno di spesa della somma sopra indicata, demandando a successivo atto di aggiudicazione definitiva il perfezionamento dell'impegno stesso;

VISTI il 1° e 2° comma dell'art. 3, del D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti agli organi politici dell'Ente da quelli di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuiti alla dirigenza;

CONSIDERATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ex art. 37 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del medesimo D.Lgs, trattasi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00;

CONSIDERATO inoltre che, in base al combinato disposto di cui ai richiamati art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici e art. 1, comma 450 della legge 296/2006 i lavori di cui alla presente possono essere aggiudicati mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione da formalizzare sulla piattaforma telematica per la scelta del contraente, secondo procedure gestite interamente per via elettronica, con la consultazione degli operatori economici fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia delle prestazioni da richiedere;

RITENUTO pertanto di assumere apposita determinazione a contrattare, per attivare la procedura di affidamento dei lavori attraverso l'indizione in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEVA) di una Richiesta di Offerta, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato (*Affidamento in economia – diretto – procedura concorsuale*) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, al fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e rispettare nel contempo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

PRESO ATTO che:

- il progetto da porre a base di gara è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il contratto verrà stipulato in forma privata, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile;

RILEVATO che per l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori sopracitati, si è predisposta la seguente documentazione a corredo della procedura in oggetto ed in particolare:

- riscontro alla lettera d'invito;
- Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di gara "Modello di dichiarazione DGEU editabile – A1";
- Costi manodopera;

ATTESO che l'importo massimo previsto per gli interventi di cui alla presente, considerata l'entità degli stessi, può essere stimato in **€ 120.972,39 (Iva esclusa) di cui di cui € 109.574,59 soggetti a ribasso, € 4.400,00 per oneri di sicurezza, € 2.250,00 per oneri di discarica, e € 4.747,80 per lavori in economia** per un totale complessivo di **€ 147.586,32 (IVA 22% inclusa)**, di cui risulta adeguato stanziamento sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 – esercizio 2021, come segue: Missione 01 - Programma 05- Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/14**;

RITENUTO, quindi, di registrare fin d'ora impegno di spesa della somma sopra indicata, demandando a successivo atto di aggiudicazione definitiva il perfezionamento dell'impegno stesso;

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale n. 54/1998;

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 5 comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI STABILIRE che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
2. DI AVVIARE, per effetto del combinato disposto di cui agli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, la fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori *relativi all'efficientamento di impianti di climatizzazione invernale esistenti e di sostituzione di serramenti esistenti relativi a edifici di proprietà comunale - contributo erogato con D.M. del 11.11.2020*, sulla base della progettazione in un unico livello fase esecutiva e del capitolato speciale d'appalto, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 25.08.2021, dai quali si desumono le principali condizioni contrattuali che prevedono, in particolare, quanto di seguito riportato:

Importo complessivo a base di gara		Euro	120.972,39
Importo dei lavori (soggetto a ribasso)		Euro	109.574,59
Importo non soggetto a ribasso		Euro	11.397,80
di cui	costi per la sicurezza	Euro	4.400,00
	lavorazioni in economia: mano d'opera	Euro	4.747,00
	oneri di scarica	Euro	2.250,00

3. DI DARE ATTO che per la tipologia e l'entità del lavoro, caratterizzato da particolare semplicità di esecuzione e da un importo contenuto, risulta opportuno ricorrere alle procedure semplificate di cui al combinato disposto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla la legge 11 settembre 2020, n. 120, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.
4. DI ADOTTARE per la selezione delle offerte, in relazione a quanto disposto dall'art. 36, comma 9bis, il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
5. DI STABILIRE pur operando nell'ambito di un contratto sottosoglia e di importo inferiore a Euro 150.000,00, per il quale si sarebbe potuto operare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla la legge 11 settembre 2020, n. 120, le seguenti disposizione procedurali:
 - nell'ottica di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi stimati;
 - in un'ottica di garanzia della qualità e nel giusto comportamento dell'economicità della prestazione resa;
 - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità e rotazione;
 di avviare una consultazione del mercato, nell'ambito di affidamento diretto, con un congruo numero di operatori economici di capacità tecniche stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. DI STABILIRE che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera di invito e suoi allegati, nonché nel capitolato speciale d'appalto allegato alla progettazione in un unico livello, fase esecutiva approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25.08.2021.
7. DI PROCEDERE attraverso l'indizione in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEVA) di una Richiesta di Offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da formalizzare sulla piattaforma telematica per la scelta del contraente, secondo procedure gestite interamente per via elettronica, con la consultazione degli operatori economici fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia delle prestazioni da richiedere.
8. DI DARE ATTO che la presente indagine di mercato sarà disciplinata dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella lettera di invito e dai modelli da fornirsi ai concorrenti per la partecipazione alla consultazione di mercato, che con il presente atto vengono approvati e ne fanno parte integrante.
9. DI STABILIRE che l'aggiudicazione dei lavori verrà disposta nelle more delle verifiche dei requisiti di idoneità, **avviando l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).**

10. DI DARE ATTO che alla seguente procedura sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: - Codice unico di progetto d'investimento pubblico **CUP E79J21003080005** e Codice identificativo di gara **CIG: 8882528DFA**.
11. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in applicazione dei disposti di cui alla deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020 della sopra richiamata Autorità, avente ad oggetto "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021*" a valere sul bilancio preventivo 2021/2023, esercizio 2021, come segue: Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/4 - € 30,00 contributo ANAC (imp. 354/2021)**.
12. DI STABILIRE che l'importo massimo previsto per gli interventi di cui alla presente, in considerazione dell'entità degli stessi, può essere stimato in **€ 120.972,39** (oneri di sicurezza, di discarica ed economie compresi) + IVA 22%, così di **€ 147.586,32**.
13. DI IMPEGNARE, quindi, la spesa presunta di **€ 158.385,09 (€ 147.586,32 + 10.798,77)** sul bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 – esercizio 2021, come segue: Missione 01 - Programma 05 - Voce U.2.02.01.09.000 – **Capitolo 20401/4**, demandando a successivo atto di aggiudicazione il perfezionamento dell'impegno (**imp. 353/2021**).
14. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione dei lavori verrà disposta nelle more delle verifiche dei requisiti di idoneità, **avviando l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
LONGIS Piera